

## ***Omesso versamento delle ritenute previdenziali: l'attività di recupero Inps dopo la modifica del regime***

di **Elena Martina**

*Dopo la significativa modifica del regime sanzionatorio in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali a opera del Decreto Lavoro, l'Inps ha ripreso le attività di notifica e recupero con il nuovo sistema sanzionatorio.*

*L'atto che viene notificato varia a seconda che si tratti di nuove notifiche di primi atti, oppure di rettifiche o di ordinanza d'ingiunzione. Non è inoltre scomparso – per le annualità ante 2016 – il regime intertemporale. In questo caso però ci sono solo 60 giorni di tempo per pagare la sanzione (ulteriormente) ridotta.*

*Nel presente intervento si riepiloga brevemente la situazione, con un focus sulla tipologia di lettere che il legale rappresentante può ricevere: da cosa derivano, cosa implicano, i tempi e le modalità di pagamento.*

### **Omesso versamento delle ritenute previdenziali**

Come è noto, ormai dal 1983, il Legislatore ha previsto l'applicazione di una sanzione in caso di "omesso versamento da parte del datore di lavoro, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori". In gergo tecnico vengono anche spesso definite le c.d. "quote a carico" (cioè, quelle quote di contribuzione versate all'Inps dal datore di lavoro, ma a carico del lavoratore). La disciplina sanzionatoria originaria si trova nell'articolo 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, convertito nella L. 638/1983.

Il meccanismo di funzionamento prevedeva fin da allora che l'Inps contestasse al datore di lavoro (legale rappresentante dell'azienda) il mancato versamento di questi importi e che quest'ultimo potesse effettuare nei successivi 3 mesi il versamento di quanto dovuto. In caso di mancato versamento nei 3 mesi dalla contestazione, l'Inps procedeva alla denuncia alla Procura della Repubblica (conseguenze: reclusione fino a 3 anni, multa fino a 1.032 euro).

Nel 2016, il Legislatore scelse – non solo per questa fattispecie – la via della depenalizzazione del reato qualora la somma annuale omessa fosse inferiore a 10.000 euro. La norma era contenuta nell'articolo 3, comma 6, D.Lgs. 8/2016. La depenalizzazione ebbe un pesante risvolto dal punto di vista della sanzione applicata: qualora il debitore non avesse pagato



quanto richiesto dall'Inps nei 3 mesi dalla richiesta, le sanzioni sarebbero diventate davvero molto salate. Infatti, mentre per importi omessi (di ritenute previdenziali a carico del lavoratore) che annualmente superavano 10.000 euro rimaneva in vigore il vecchio quadro normativo, in caso di importi annuali omessi di importo complessivo inferiore a 10.000 euro, le sanzioni prevedevano l'addebito di un importo che andava da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro, mediante emissione di ordinanza ingiunzione.

Poteva così accadere che il legale rappresentante Mario Rossi che non aveva versato 200 euro di "quote a carico", si trovasse a dover versare perlomeno 10.000 euro di sanzioni.

Quando l'Inps iniziò l'attività di emissione delle ordinanze ingiunzione che intimavano il pagamento di queste somme, prese avvio più concretamente il percorso di richiesta di modifica di questo regime sanzionatorio a opera delle parti coinvolte (aziende, legali rappresentanti, professionisti che li assistevano). Lo scorso anno l'Inps, d'intesa con il Mlps, a seguito di alcuni approfondimenti effettuati con il Dicastero in relazione ai profili di criticità emersi (messaggio Inps n. 3516/2022), apportò alcune rettifiche alle contestazioni sanzionatorie già emesse, in relazione alle annualità anteriori al 2016, introducendo il concetto di "regime intertemporale", ma ancora l'impianto del sistema sanzionatorio, perlomeno per le annualità dal 2016 in avanti, non si era modificato perché la norma introdotta nel 2016 era sempre la stessa.

La svolta si è avuta con l'articolo 23, D.L. 48/2023, convertito nella L. 85/2023: il Decreto Lavoro ha previsto una modifica significativa delle sanzioni. In particolare, le parole "da euro 10.000 a euro 50.000" sono state sostituite dalle parole "da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso".

Con l'impianto normativo dato dal Decreto Lavoro, il legale rappresentante Mario Rossi (dell'esempio precedente), non avendo (nei 3 mesi dalla contestazione Inps) versato i 200 euro di quote a carico si trova ora ad affrontare una sanzione che va da un minimo di 300 euro (200 \* 1,5) a un massimo di 800 euro (200 \* 4).

Per importi annui omessi superiori a 10.000 euro, invece, nulla è variato. Il Decreto Lavoro non ha modificato nulla, pertanto: in caso di mancato pagamento delle "quote a carico lavoratore" entro i 3 mesi dalla contestazione, l'Inps procederà alla denuncia alla procura, esattamente come succedeva già dal 1983.

#### Omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore Sintesi della normativa dopo il Decreto Lavoro

Omissioni relative a importi annuali superiori a 10.000 euro	Invariato: in caso di mancato pagamento entro 3 mesi dalla contestazione Inps à Denuncia alla procura della Repubblica (reclusione fino a 3 anni, multa fino a 1.032 euro)
Omissioni relative a importi annuali inferiori a 10.000 euro	Con il Decreto Lavoro, D.L. 48/2023 à in caso di mancato pagamento entro 3 mesi dalla



contestazione Inps la sanzione va da 1,5 a 4 volte l'importo omesso con emissione di ordinanza ingiunzione

### **Quando si applica il nuovo regime sanzionatorio**

Gli elementi da tenere in considerazione in relazione al nuovo regime sanzionatorio sono diversi. Innanzi tutto, resta valido il procedimento di notifica degli accertamenti di violazione già posto in essere da Inps e l'Inps stesso può quindi procedere direttamente all'irrogazione della sanzione come rimodulata dal Decreto Lavoro.

Altro elemento importante è il fatto che il nuovo regime sanzionatorio (1,5-4 volte l'importo omesso) non si applica nei confronti delle ordinanze ingiunzione per le quali sia già intervenuto il pagamento integrale della sanzione amministrativa.

Nel caso in cui invece vi sia una causa ancora in corso è senz'altro possibile l'applicazione del nuovo regime, mediante deposito del nuovo calcolo.

Nel caso sia in corso una rateazione è possibile l'applicazione del nuovo regime sanzionatorio. Qualora data l'ampia differenza tra vecchio e nuovo regime, la rateazione sia ancora in corso, ma la sanzione calcolata con il nuovo regime sia già stata pagata, non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente versato in più.

### **Effetti del più mite regime sanzionatorio**

Come abbiamo visto, nel caso in cui l'omissione annuale delle quote a carico lavoratore sia inferiore a 10.000 euro, le sanzioni passano da "10.000-50.000 euro" a "1,5-4 volte l'importo omesso". E la disposizione è piuttosto chiara, ma per capire quale sarà esattamente l'importo di sanzioni da pagare occorre verificare altri elementi.

Occorre infatti verificare se lo specifico legale rappresentante ha già ricevuto (o meno) la contestazione, oppure se ha già ricevuto (o meno) l'ordinanza ingiunzione e quante volte (nelle annualità pregresse) ha reiterato la violazione. Inoltre, occorre verificare se il periodo oggetto della contestazione è rappresentato da un'annualità "ante 2016" o "post 2015" e quindi se rientra o meno nel "regime intertemporale".

Regime Intertemporale  
Messaggio Inps n. 3516/2022

Gestione degli atti di accertamento già notificati e riferiti alle violazioni anteriori all'annualità È prevista la possibilità per il responsabile di procedere entro 60 giorni dalla notificazione, al



2016

pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, D.Lgs. 8/2016, pari alla metà della sanzione. Se più favorevole, il responsabile dovrà essere ammesso al pagamento della sanzione amministrativa nella misura ridotta, definita dall'articolo 16, L. 689/1991 (1/3 della sanzione massima).

Se ci si trova quindi nel caso di atti di accertamento già notificati e relativi a violazioni anteriori all'annualità 2016 (ad esempio all'annualità 2015), se il responsabile della violazione effettua il pagamento di quanto contestato entro 60 giorni, è ammesso al pagamento del minore importo tra la metà della sanzione da irrogare ovvero – se più favorevole – 1/3 dell'importo massimo.

Si tratta quindi di legali rappresentanti che abbiano a suo tempo già ricevuto la contestazione e non abbiano provveduto al pagamento delle quote a carico dovute nei 3 mesi (condizione che avrebbe rappresentato la non punibilità). Quando riceveranno da Inps la comunicazione delle nuove sanzioni rettificata, potranno effettuare il pagamento in misura ulteriormente ridotta nei 60 giorni. È dunque di fondamentale importanza leggere bene quale atto perviene da Inps e quale comportamento è meglio adottare al fine di minimizzare la sanzione anche perché potrebbe anche verificarsi che il soggetto (legale rappresentante) si trovi in situazioni differenti a seconda dell'annualità in analisi, e a seconda dell'azienda in relazione alla quale riceve l'atto dall'Inps.

Di seguito si esaminano le diverse casistiche in relazione a importi annuali omessi inferiori a 10.000 euro.

### **Situazioni nelle quali può trovarsi il responsabile della violazione**

Esaminiamo in modo molto schematico i casi in cui può trovarsi il legale rappresentante che non abbia versato le quote a carico lavoratore che per un'annualità siano di importo inferiore a 10.000 euro.

Mancato versamento delle ritenute previdenziali a carico lavoratore (c.d. "Quote a carico lavoratore") per un importo annuale inferiore a 10.000 euro

Situazioni che possono verificarsi nei confronti del responsabile del mancato versamento

Atto di accertamento della violazione per annualità posteriori al 2015 (primo invio)

Il responsabile della violazione Mario Rossi non ha mai ricevuto alcun atto di contestazione del mancato versamento delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore da parte dell'Inps, ad esempio per l'anno 2021

Atto di accertamento della violazione per

Il responsabile della violazione Giulio Bianchi

annualità anteriori al 2016 (primo invio)

non ha mai ricevuto alcun atto di contestazione del mancato versamento delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore da parte dell'Inps, ad esempio per l'anno 2015

Atto di accertamento della violazione per annualità anteriori al 2016 (rettifica)

Il responsabile della violazione Francesco Verdi aveva già ricevuto un atto di contestazione e non aveva effettuato il versamento nel termine dei 3 mesi, ad esempio per l'anno 2015

Ordinanza ingiunzione per annualità anteriori al 2016 e posteriori al 2015 (primo invio)

Il responsabile della violazione Paolo Gialli riceve per la prima volta l'ordinanza ingiunzione

Ordinanza ingiunzione per annualità anteriori al 2016 (rettifica)

Il responsabile della violazione Filippo Violi aveva già ricevuto all'Inps l'ordinanza ingiunzione e non aveva effettuato alcun pagamento, ad esempio per l'anno 2013

Ordinanza ingiunzione per annualità posteriori al 2015 (rettifica)

Il responsabile della violazione Antonio Neri aveva già ricevuto all'Inps l'ordinanza ingiunzione e non aveva effettuato alcun pagamento, ad esempio per l'anno 2017

### Effetti delle diverse situazioni

In relazione ai casi sopra esposti, vediamo quali sono le quantificazioni sanzionatorie e soprattutto entro quanto il responsabile deve procedere al pagamento per ridurre al minimo l'effetto sanzionatorio. Alcuni casi esposti (quelli riferiti alle annualità più remote in prima emissione) sono piuttosto di scuola, ma si ritiene comunque opportuno fornire il quadro complessivo delle casistiche.

Mancato versamento delle ritenute previdenziali a carico lavoratore (c.d. "Quote a carico lavoratore") per un importo annuale inferiore a 10.000

Situazioni che possono verificarsi nei confronti del responsabile del mancato versamento

1° invio – atto di accertamento

post 2015

Master di specializzazione

**Welfare aziendale e politiche retributive**

Scopri di più